

STUDIO LEGALE

Avv. Alfredo di Franco

Via E. De Filippo n.18, sc. C - cond. Habitat -
81031 Aversa (CE)
Tel./Fax 081/8113104
e-mail: alfredo_difranco@virgilio.it
pec: alfredo.difranco@avvocatismcv.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD**Domanda Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore****Ex artt. 67-73 del Codice della Crisi d'Impresa**

Nell'interesse del sig. **Carbone Francesco Antonio**, nato a Napoli il 02/04/1983 - C.F.: CRBFNC83D02F839B e res.te a Casoria (Na), Via Pasquale Tignola n.44, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla presente domanda, dall'**Avv. Alfredo di Franco** - C.F.: DFRLRD72C06A512W - pec: alfredo.difranco@avvocatismcv.it - Fax: 0818113104, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Aversa (Ce), alla Via E. De Filippo n.18, sc. C - cond. Habitat, unitamente al gestore nominato dall'**O.C.C. - Consiglio Ordine Commercialisti di Napoli Nord** - **Dott. Domenico Mallardo** (C.F. MLLDNC58R11E054D - pec: domenico.mallardo@commercialistinapolinord.it), con studio in n Giugliano in Campania in Via Vico Pozzo n.2, che firma con il proponente ed il suo difensore la presente domanda

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo pec: alfredo.difranco@avvocatismcv.it

Organismo di Composizione della Crisi**O.C.C. - Consiglio Ordine Commercialisti di Napoli Nord****pec: occ@commercialistinapolinord.it**
Gestore Nominato**Dott. Domenico Mallardo**, con studio in Giugliano in Campania in Via Vico Pozzo n.2**pec: domenico.mallardo@commercialistinapolinord.it****INDICE**

	Premessa	2
I	Composizione nucleo familiare del sig. Carbone	3
II	Indicazione delle cause dell'indebitamento	3
III	Elenco Creditori	7
IV	Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere obbligazioni	8
V	Resoconto sulla Solvibilità del proponente negli ultimi anni	10



VI	Situazione familiare, economica e patrimoniale del sig. Carbone Francesco Antonio:	11
	Redditi da lavoro	11
	Situazione patrimoniale Immobiliare	11
	Situazione patrimoniale mobiliare	12
	Debitoria complessiva del sig. Carbone	12
	Spese per il sostentamento del sig. Carbone Francesco Antonio e nucleo familiare	12
	Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	13
VII	Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori	14
VIII	Procedure esecutive in danno al proponente	14
IX	Proposta del piano di ristrutturazione	15
X	Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria	16
XI	Contenuto della Proposta di ristrutturazione dei debiti	16
XII	Garanzie	18
	Tabella ammortamento	19
XIII	Conclusioni	20

Premessa

1. Con istanza a mezzo pec inviata all'“O.C.C. costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, il sig. Carbone Francesco Antonio, assistito dallo scrivente difensore, formulato richiesta di nomina di un Gestore della crisi al fine di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 67-73 del Codice della Crisi d'Impresa.
2. A seguito dell'istanza iscritta al n. 23/2024 del registro degli affari del detto Organismo, è stato nominato gestore della crisi il dott. Domenico Mallardo, con studio in Giugliano in Campania in Via Vico Pozzo n.2, che ha accettato l'incarico.
3. Dall'esame della documentazione posta alla sua attenzione e dalle informazioni dallo stesso assunte, il gestore ha accertato che il richiedente, non imprenditore, non è soggetto fallibile, non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex art. 69 del Codice della crisi di Impresa) e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione di accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di ristrutturazione dei debiti. Il gestore ha, inoltre, verificato che il richiedente si trova in una situazione di sovraindebitamento (art. 2, co. 1, lett. c), del Codice della crisi di Impresa) caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il suo patrimonio.
4. Ai sensi dell'art. 69, co 2 del Codice della crisi di Impresa, il gestore ha pertanto: **a)** indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; **b)** esposto le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; **c)** valutato la completezza ed attendibilità della documentazione posta alla sua attenzione.



I**Composizione del nucleo familiare del sig. Carbone Francesco Antonio**

In data 04/10/2012 il sig. Carbone Francesco Antonio contraeva matrimonio civile con la sig.ra Conato Valentina (CF: CNTVNT83D62F839Y), da cui si è separato con sentenza n. 6359/23, pubbl. il 21/06/2023, resa dal Tribunale di Napoli a conclusione del giudizio di separazione giudiziale iscritto al ruolo generale n. 29696/18.

Dalla loro unione è nata Vinca in data 26/02/2018. Unione coniugale terminata sempre nel 2018, con il proponente ad allontanarsi dalla cosa coniugale nel giugno dello stesso anno.

Dal mese di dicembre del 2019 il sig. Carbone convive con la sig.ra Fierro Ida (CF: FRRDIA93E60F839S), dalla cui unione sono nati Alyssa (nata a Napoli il 08/10/2020 – CF: CRBLSS20R48F839R) e Giosué (nato a Napoli il 09/08/2023 - C.F.: CRBGS123M09F839N).

Pertanto, l'attuale nucleo familiare del sig. Carbone è così composto:

- **Carbone Francesco Antonio**, nato a Napoli il 02/04/1983 - C.F.: CRBFNC83D02F839B
- **Fierro Ida**, nata a Napoli il 20/05/1993 - CF: FRRDIA93E60F839S
- **Carbone Alyssa**, nata a Napoli il 08/10/2020 – CF: CRBLSS20R48F839R
- **Carbone Giosué**, nato a Napoli il 09/08/2023 - C.F.: CRBGS123M09F839N

Dal precedente matrimonio è nata:

- **Carbone Vinca**, nata a Napoli il 26/02/2018 – CF: CRBVNC18B26F839I, affidata ad entrambi i genitori a seguito di separazione giudiziale, con residenza prevalente presso la madre e con contributo mensile di mantenimento da corrispondere in favore della minore di €. 450,00 ed assegno di mantenimento in favore della (ex) moglie di €. 200,00

II**Indicazione delle cause dell'indebitamento**

1. In data 27/08/2003 il sig. Carbone si arruolava come volontario in ferma annuale presso il Ministero della Difesa – Forze Armate, di poi confermato ed attualmente in forza al 1° Reggimento Granatieri di Sardegna in Roma, con servizio effettivo prestato presso il Reparto Comando Forze Operative Sud in Napoli, con inquadramento di “Primo Graduato”.
2. Prima di essere distaccato a Napoli, dal mese di giugno del 2003, come volontario in ferma breve annuale (in sigla: V.F.B.), ha prestato servizio per i primi tre mesi ad Avellino presso il 231[^] Reggimento, per poi essere trasferito a Napoli. Dal 10/01/2005 è stato assegnato a Verona presso l'85[^] RGT Rav., per poi essere trasferito, nel mese di aprile del 2005, a Cesano di Roma (RM) presso la scuola di fanteria fino al 13/07/2005, e successivamente assegnato a Roma presso “Il 1° Reggimento Granatieri di Sardegna” fino al 03 luglio 2018, per poi essere temporaneamente assegnato in servizio effettivo a Napoli presso il Reparto Comando Forze Operative Sud.



3. Non avendo criticità economiche, con atto rogato dal notaio dott. Di Transo, in data 11/07/2011 (atto registrato il 13/07/2011, rep. n. 127350 – Racc. 39920), il sig. Carbone acquistava dalla madre l'appartamento sito in Napoli alla Via Cardinale Capecelato n.64/F – Fabbricato A, al prezzo di €. 150.000,00; immobile identificato al NCEU del comune di Napoli al foglio 10, p.lla 483, sub.11, z.c. 4, piano 2, cat.A/3.
4. Al fine di ristrutturare il detto appartamento come futura abitazione coniugale e partecipare alle spese nuziali (matrimonio religioso celebrato nel mese di ottobre del 2012), il proponente, in data 12/07/12, sottoscriveva con la BNL s.p.a un contratto di mutuo ipotecario n. 899566 a tasso variabile, di durata quindici anni o superiore, dell'importo di €. 63.000,00 (erogato di €. 61.688,92 al netto delle spese ed imposte), con attuale rata mensile di mutuo variabile pari ad €. 423,17 e durata del mutuo, rispetto a quella originaria (anno 2027), di anni 18 e non più quindici, con ultima rata a scadere nel mese di agosto 2030 (come riscontrato dal gestore dalla visura CRIF), questo perché, come riportato nel contratto di mutuo: *"...In funzione della variabilità del tasso di interesse e pertanto della diversa incidenza delle quote di capitale, la durata effettiva dell'ammortamento del mutuo potrà variare fino a un massimo di 25 (venticinque) anni..."*.
5. Anticipando qui quanto si dirà nel punto 18), sempre per l'acquisto dell'appartamento, al fine di non ingenerare una disparità di lascito ereditario, con conseguente violazione delle quote di legittima, con scrittura privata con la madre Imparato Assunta, il sig. Carbone si obbligava a versare in favore della sorella Giuseppina la somma di €. 75.000,00. A garanzia di tale impegno, rilasciava ipoteca volontaria di secondo grado sul bene acquistato in favore della sorella; somma ad oggi non versata alla germana per la situazione di difficoltà e di sovraindebitamento in cui si trova il sig. Carbone.
6. In data 04/10/2012, il sig. Carbone contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Conato Valentina, dalla cui unione nasceva Vinca (nata a Napoli il 26/02/2018), non senza difficoltà per la coppia, sottoposti a partire dall'anno 2014 a visite, cure, esami specialistici e diagnostici, nonché a ripetuti trattamenti di fecondazione assistita (l'ultima nel 2017) e trattamento di conservazione di cellule staminali (nel 2018), con importanti spese mediche e di trattamento (terapeutico e di conservazione delle cellule staminali) a carico del proponente, per le quali contraeva un prestito con l'Inps (in data 23/08/2017) di €. 12.753,19 (con importo erogato di €. 12.481,24) da restituire in 48 rate mensili di €. 288,92.
7. Come già anticipato nel premesso, l'unione coniugale con la sig.ra Conato Valentina (CF: CNTVNT83D62F839Y) è terminata con sentenza n. 6359/23, pubbl. il 21/06/2023, resa dal Tribunale di Napoli a conclusione del giudizio di separazione promosso dalla (ex) consorte in data 31/10/2018 ed iscritto al ruolo generale n. 29696/18. Con ordinanza Presidenziale del 12/03/2019, il Presidente assegnava l'abitazione di proprietà esclusiva del proponente alla consorte in quanto casa coniugale e poneva provvisoriamente a carico del sig. Carbone un contributo mensile di mantenimento in favore della figlia minore di €. 400,00 ed un assegno di mantenimento in favore



della (ex) moglie di €. 300,00. Con la sentenza di separazione, invece, a parziale modifica delle statuizioni presidenziali, a carico del proponente è stato posto un contributo mensile di mantenimento in favore della figlia di €. 450,00 ed un assegno di mantenimento in favore della (ex) moglie di €. 200,00

8. Allontanatosi dalla casa coniugale, il proponente è stato quindi costretto a prendere in fitto un appartamento; cosa avvenuta nell'ottobre del 2019 con contratto di locazione regolarmente registrato ed un canone mensile da corrispondere di €. 550,00 ed oneri condominiali mensili per €. 69,50. Nell'appartamento locato il sig. Carbone si trasferiva nel dicembre del 2019, dopo aver eseguito lavori di tinteggiatura ed arredato l'immobile.
9. Per l'acquisto del mobilio nell'appartamento in fitto, nel mese di dicembre del 2019 il proponente accedeva con la Findomestic sia ad un prestito dell'importo di €. 10.494,00 (erogato €. 9.104,26) da restituire in 36 rate di €. 291,50 ciascuna, con prima rata da versare entro il 05/02/2020; sia ad un prestito di €. 2.790,00, da restituire in 20 rate mensili di €. 139,50 (senza interessi e costi aggiuntivi), con prima rata da versare sempre entro il 05/02/2020.
10. I mutati equilibri familiari scaturiti dalla separazione tra i coniugi, non senza strascichi in sede civile e penale e col sig. Carbone a doversi difendere anche in un giudizio promosso dagli ex suoceri, portavano il proponente ad essere, a più riprese, aiutato economicamente dalla sorella Carbone Giuseppina (a cui peraltro deve già delle somme come riportato al punto 5).
11. Dall'attuale convivenza con la sig.ra Fierro Ida (CF: FRRDIA93E60F839S), nell'ottobre del 2020 nasceva Alyssa (nata a Napoli il 08/10/2020).
12. Per far fronte alle nuove esigenze familiari e alle spese giudiziali, il proponente, in data 15/03/2022, otteneva dalla Compass un finanziamento (contratto n. 25535875 del 16/03/22) per un ammontare di €. 36.763,72 (erogato €. 25.000,00), da restituire in 84 rate mensili di €. 436,29 (poi estinto per quanto si dirà al punto 14).
13. Per quanto già anticipato al punto 9), il giudizio promosso dagli ex suoceri del proponente si concludeva nell'anno 2022, col sig. Carbone ad essere condannato a restituire la somma di €. 10.000,00 quale "regalo di matrimonio" ricevuto, nonché a pagare spese legali per l'ammontare complessivo di €. 4.500,00; somma poi lievitata ad €. 7.000,00 come da precetto notificatogli, a cui ha fatto seguito, nell'aprile del 2023, un pignoramento presso il Comando Militare (datore di lavoro) con conseguente accantonamento mensile dalla retribuzione dell'importo di €. 228,60 (sbloccatosi a marzo di quest'anno).
14. La necessità di dover far fronte, con regolarità, agli impegni mensili rappresentati dal pagamento delle rate del finanziamento ipotecario sulla casa coniugale, ai diversi prestiti in corso, al pagamento delle spese legali e al versamento degli assegni di mantenimento in favore della prole e della (ex) consorte, portavano il sig. Carbone a dover recuperare liquidità e ridurre il carico mensile delle rate dei finanziamenti in essere; pertanto sottoscriveva con la Deutsche Bank:



- 14.1 Nel settembre del 2022, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (contratto n. 67141302) dell'importo di €. 43.200,00 (erogato €. 33.847,20), da restituire in 120 rate mensili da €. 360,00 ciascuna trattenute direttamente in busta paga; somma, per quanto anticipato al punto 11, utilizzata quasi integralmente per estinguere il contratto di finanziamento acceso nel mese di marzo con la Compass dell'importo da restituire di €. 36.763,72.
- 14.2 Nel novembre del 2022, un contratto di delega di pagamento (contatto n. 69272302), dell'importo di €. 36.000,00 (erogato €. 27.190,26), da restituire in 120 rate mensili da €. 300,00; somma, utilizzata parzialmente per estinguere i contratti di finanziamento in essere con la Findomestic (residuo di circa 11.000,00).
15. In data 09/08/2023 nasceva il terzogenito del sig. Carbone (Giosué, nato a Napoli il 09/08/2023).
16. Aumentate le spese per il *menage* familiare ed il perdurare delle difficoltà finanziarie, nel settembre del 2023 il proponente sottoscriveva un nuovo contratto di finanziamento con la Compass (contratto n. 28432117 del 18/09/23), per un ammontare di complessivo di €. 14.374,04, da restituire in 60 rate mensili di €. 238,13.
17. Nel dicembre del 2023 al proponente veniva notificato un atto di precetto dal difensore dell'(ex) consorte, al fine di recuperare l'assegno di mantenimento della sua assistita (quelle per la minore venivano regolarmente versati dal proponente) e le spese di lite liquidate nel giudizio di separazione conclusosi nel mese di giugno del 2023. A ciò ha fatto seguito un pignoramento presso terzi, la cui procedura si concludeva col pagamento spontaneo da parte del proponente dell'importo complessivo di €. 6.600,00 come da scrittura privata.
18. Ed ancora, a seguito dell'avvenuto acquisto dell'immobile dalla madre, a garanzia dell'impegno che aveva assunto con scrittura privata in favore della sorella Carbone Giuseppina, che peraltro negli anni ha comunque provveduto economicamente ad aiutare il fratello, in data 10 aprile del 2024 il proponente concedeva in favore della germana ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà.
19. Infine, in data 14/06/2024 al proponente veniva notificato un nuovo pignoramento presso terzi promosso dagli ex suoceri avanti al Tribunale di Napoli Nord per l'importo complessivo di €. **12.250,46**, con udienza indicata in citazione per il giorno 31/10/2024, d'ufficio rinviata al 21/01/2025, di poi anticipata al 17/12/2024. Procedimento espropriativo conclusosi con ordinanza di assegnazione somme avverso la quale il sig. Carbone ha proposto opposizione agli atti esecutivi ed il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del GOP dott.ssa Lucia Guardascione, ad emettere, in data 28/01/2025, provvedimento di sospensione della detta ordinanza, fissando l'udienza di comparizione parti per il giorno 01.04.2025.



Elenco dei creditori - Importo e natura dei debiti e domicili digitali dei creditori

Debito	Creditore	Debito residuo	Domicili digitali dei creditori
Contratto di mutuo ipotecario n.899566	BNL s.p.a	€ 27.284,48 (Rate di mutuo che il proponente paga regolarmente) N.B.: L'importo del debito residuo è quello risultante dall'home banking del ricorrente	bnl@pec.bnlmail.com
Prestito	Sig.ra Carbone Giuseppina	€ 75.000,00	
Contratto di cessione del quinto n. 67141302	Deutsche Bank	€ 43.200,00 Con rata mensile di € 360,00	dbspa3@actaliscertymail.it
Contratto di delega n. 69272302	Deutsche Bank	€ 36.000,00 Con rata mensile di € 300,00	dbspa3@actaliscertymail.it
Contratto di finanziamento n. 28432117	COMPASS	€ 14.374,04 , con rata mensile di € 238,13	compass@pec.compassonline.it
Assegno di mantenimento e contributo per la minore	Conato Valentina	€ 650,00 mensili	
	ADER Cartelle di pagamento	€ 3.356,15	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Tribunale di Napoli Nord - sentenza n. 2181 del 07/06/2022	Conato Vincenzo Moccia Ersilia	€ 12.250,46 (di cui € 10.000,00 sorte)	roberto.dalonzo@avvocatismcv.it
	Avv. Roberto D'Alonzo	Spese legali N.B.: a seguito di pignoramento presso terzi vi è ordinanza di assegnazione somme attualmente sospesa in virtù di provvedimento emesso dal GE a seguito di opposizione agli atti esecutivi promossa dal proponente	



IV

Diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni volontariamente
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere
- Meritevolezza -

Riguardo alla diligenza prestata dal Sig. Carbone nell'adempiere alle proprie obbligazioni, come evidenziato dal gestore nella relazione qui allegata, il proponente era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni nel momento in cui sono sorte.

La causa dell'indebitamento del proponente è invece da rintracciare in un aumento, non preventivato, delle spese sostenute, a fronte di entrate costanti rappresentate dalla retribuzione percepita dallo stesso. Detta situazione ha costretto il sig. Carbone, negli anni, a contrarre prestiti anche allo scopo di estinguere, spesso solo parzialmente, o comunque a ridurre, le rate dei debiti precedentemente contratti e continuare a provvedere al sostentamento del nucleo familiare, oggi con due minori con l'attuale compagna ed una con la ex moglie a cui versa un assegno mensile complessivo di €. 650,00 (di cui €. 450,00 per la minore). Ed invero, dall'analisi della documentazione posta alla sua attenzione e dalle compiute verifiche, il gestore ha accertato che il debito rappresentato dal mutuo contratto con la banca nel 2012 risultava *illo tempore* l'unica obbligazioni in essere, poi *"...successivamente i vari istituti di credito a cui ha fatto ricorso il ricorrente hanno fornito finanziamenti su finanziamenti già concessi aggravando la posizione del sig. Carbone (anche come accade nella prassi che concedono nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, legando il debitore alle continue obbligazioni con i relativi interessi), di cui si dirà dettagliatamente nel paragrafo dedicato al merito creditizio. Infatti, constatata la composizione del proprio nucleo familiare, costituita dall'attuale compagna e due figli minori nati rispettivamente nell'anno 2020 e 2023, l'importo delle obbligazioni assunte appariva sostenibile, poi la separazione dall'attuale ex-moglie con le spese legali e il mantenimento della ex moglie e del figlio, oltre alle ulteriori spese dovute al pagamento dell'affitto della nuova abitazione hanno compromesso la situazione finanziaria ed economica del ricorrente"* (pag. 8 della relazione particolareggiata)..

Quanto esposto permette di rilevare la totale buona fede da parte del sig. Carbone nel contrarre le obbligazioni assunte al fine di far fronte ad uno stato di necessità oggettivo. Circa il giudizio di diligenza, la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore "ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa "gravità", a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza dovrà essere sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura.

Il giudizio sulla diligenza, pertanto, va basato su un livello di capacità di previsione molto



bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema, cioè, dell'art. 1176 c.c.), tenuto conto del fatto che si tratta di un consumatore, pertanto, un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale.

A titolo esemplificativo, quindi, non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia e gli esempi offerti dalla giurisprudenza già sotto l'egida della l. n. 3/2012, di fatto dimostravano un orientamento nel senso della limitazione all'accesso della procedura solo in presenza di comportamenti gravemente colposi.

Con l'intervento nel 2020 (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020), anticipando le principali novità introdotte dal Codice della crisi d'Impresa entrato in vigore il 15/07/2022 (decreto legislativo 17 giugno 2022, n°83), il legislatore aveva già modificato i parametri per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, con una progressiva devalutazione del requisito della meritevolezza in precedenza richiesto ai sensi dell'art. 12 *bis*, n. 3, L. 3/2012, eliminando sostanzialmente i due parametri che più di tutti avevano creato problemi per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test sulla meritevolezza: la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che molto spesso ha integrato, se non sostanzialmente rappresentato, il requisito oggettivo di accesso a tali procedure.

Tutto ciò comporta che le procedure di sovraindebitamento vanno esaminate secondo il recente spirito riformatore del legislatore, ossia:

- 1) a non ravvisare ipotesi di colpa grave nel caso in cui il debitore, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, abbia assunto il debito quando era irragionevole ritenere di poterlo restituire regolarmente; contrariamente a ciò si ricadrebbe nella logica abrogata della vecchia formulazione della norma, nel suo indirizzo più rigoroso, ovvero ritenere la ricorrenza della meritevolezza solo quando il debitore non sia più capace di restituire regolarmente a causa di un evento a lui non imputabile e successivo (classici gli esempi di licenziamento incolpevole, malattia del debitore o di un familiare);
- 2) a non poter più ravvisare ipotesi di colpa grave identificandola sic et simpliciter con la mera sproporzione tra debiti ed entrate disponibili, ovvero limitando il tema d'indagine al solo raffronto numerico tra capacità patrimoniale e debiti senza approfondire le ragioni del debito contratto.

In altri termini, bisogna distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla



procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode (art 69, co.1 del Codice della Crisi d'Impresa). Tutto ciò, in ossequio alle indicazioni della Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014, secondo cui è necessario dare a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, sia per agevolare il recupero al circuito produttivo (e consumistico), quindi al PIL nazionale, e sia per agevolare il recupero della dignità della persona, anche nel suo ambito familiare e sociale.

Infine, nel solco tracciato dalla volontà del Legislatore di superare gli incerti parametri soggettivi, si inserisce anche il tema della violazione del merito creditizio in quanto il creditore ed il debitore sono entrambi parti della medesima relazione commerciale: E' vero che il Legislatore ha distinto il presupposto di accesso alla procedura (colpa grave del debitore che rileva nel momento della decisione sull'ammissibilità) dalla valutazione del merito creditizio (che rileva quando la procedura ha già superato il vaglio dell'ammissibilità), con preclusione al creditore di alcune facoltà processuali; è altrettanto vero però, che il diverso momento in cui operano le due situazioni non significa (anche) che il legislatore le abbia volute completamente slegare nella valutazione complessiva della colpa del debitore, ritenendo così influente la violazione del merito creditizio ai fini della valutazione della gravità della colpa debitoria.

Non può, infatti, sottacersi che il creditore gode di una posizione di assoluto vantaggio informativo nei confronti del debitore, e non può essere senza rilievo il fatto che, tra i due, sia proprio il finanziatore a comprendere meglio del finanziato l'opportunità o meno di concedere credito, ben sapendo il finanziatore che, ove il debito non venga onorato, egli potrà eventualmente agire esecutivamente.

Ragion per cui, se il finanziatore approfitta della sua posizione di vantaggio per concedere il prestito, laddove non avrebbe dovuto farlo, non può a priori negarsi la possibilità di derubricare l'eventuale colpa del debitore da grave a lieve.

V

Resoconto sulla solvibilità del proponente negli ultimi anni

Il sig. Carbone paga con regolarità le rate di mutuo ipotecario. Anche le rate dei finanziamenti per i quali vi è la cessione del quinto dello stipendio (Deutsche Bank – importo rata € 360,00) e la delega di pagamento (Deutsche Bank – importo rata € 300,00) sono regolarmente pagate dal proponente, ma solo perché trattenute direttamente in busta paga, con conseguente difficoltà a mantenere un dignitoso tenore di vita per sé e per i componenti dell'attuale nucleo familiare, secondo i parametri indicati dal legislatore (art 28, co.3, Codice della Crisi d'Impresa). Difficoltà, ancor più se si considera che il proponente è tenuto a pagare



mensilmente, con regolarità, gli assegni di mantenimento alla figlia minore nata nel primo matrimonio e alla ex consorte.

VI

Situazione familiare, economica e patrimoniale del sig. Carbone Francesco Antonio

Dall'esame della documentazione sottoposta all'attenzione del gestore e dai controlli eseguiti da quest'ultimo è stato possibile accertare la composizione del reddito del sig. Carbone e ricostruito il suo patrimonio.

Patrimonio immobiliare

Dall'analisi della documentazione raccolta dal gestore, emerge che il ricorrente risulta essere proprietario del seguente immobile:

- Appartamento di proprietà esclusiva acquistato prima del matrimonio, così identificato: NCU Comune di Napoli al foglio 10, p.lla 483, sub.11, z.c. 4, piano 2, cat.A/3. Appartamento quale casa coniugale assegnata alla (ex) consorte come da sentenza di separazione.

Patrimonio mobiliare

- **Redditi da lavoro del sig. Carbone Francesco Antonio**

Il sig. **Carbone Francesco Antonio** percepisce dal Centro Unico Stipendiale Interforze (Uff. di servizio: Centro Unico Stipendiale Esercito) uno stipendio mensile, a lordo delle rate del quinto e della delega e al netto degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali e previdenziali, di circa €. 1.900,00 (come da buste paga e CUD e Mod/730 allegati alla relazione particolareggiata), con accredito su conto corrente acceso presso la BNL.

REDDITO FAMILIARE		
N.	REDDITO DEBITORE	IMPORTO MENSILE
1	CARBONE FRANCESCO ANTONIO	€ 1.900,00
2	ASSEGNI UNICI MINORI	€ 560,00
TOTALE		€ 2.460,00

Conti correnti

Il sig. Carbone Francesco Antonio risulta essere titolare dei seguenti conti correnti e carte di credito:



- Carta Postepay Evolution *****6070 con un saldo contabile del 30.01.2025 pari ad €6,41 con ultimo movimento al 21.06.2024
- Carta Revolving Bnl/Findomestic n*****4959
- Carta Revolving Compass n*****0057
- Conto corrente presso BNL n. *****4506/1409 su cui sono addebitate le rate di mutuo e con un saldo aggiornato al 16.01.2025 pari ad € -62,28

Beni mobili registrati

- Dall'esame della visura nominativa al PRA, aggiornata alla data del 29.01.2025 il sig. Carbone non risulta intestatario di beni

Altre attività

- Il sig. Carbone non risulta titolare di partecipazioni societarie e non risulta avere protesti.



Debitoria complessiva del sig. Carbone Francesco Antonio

Come accertato dal gestore nominato, dott. Mallardo, la posizione debitoria del sig. Carbone risulta essere la seguente:

DEBITORIA COMPLESSIVA				
N.	DEBITI/LENZI	IMPORTO RESIDUO	P/C	IMPORTO RATE
1	Bnl S.p.a.	€ 27.284,48	p	€ 423,17
2	Sig.ra Carbone Giuseppina	€ 75.000,00	P	€ -
3	Agenzia Entrate Riscossione	€ 3.356,15	P	
4	Compass Spa	€ 17.398,08	C	€ 238,13
5	Deutsche Bank Spa	€ 67.330,00	C	€ 660,00
6	Conato Vincenzo/Moccia Ersilia	€ 11.873,66	C	
7				
	TOTALE	€ 202.242,37		€ 1.321,30

- **Spese per il sostentamento del sig. Carbone Raffaele e del nucleo familiare**

Come ha avuto modo di accertare il gestore dell'OCC, le spese mensili necessarie per il fabbisogno minimo vitale ammontano a circa €. 2.284,34, da considerarsi coerenti in base al reddito ed alla condizione familiare, sulla base di quanto dichiarato nel piano dal sig. Carbone e dalle autodichiarazioni dello stesso



SPESE FAMILIARI COMPLESSIVE				
N.	ELENCO SPESE FAMILIARI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE	NOTE
1	Alimenti	€ 291,67	3.500,00 €	
2	Assegno di mantenimento mensile della minore	€ 450,00	5.400,00 €	
	Assegno di mantenimento mensile della consorte	€ 200,00	2.400,00 €	
3	Utenze (Energia Elettrica e gas idrico, telefono)	€ 75,00	900,00 €	
5	Canone di locazione	€ 550,00	6.600,00 €	
6	Spese condominiali	€ 69,50	834,00 €	
7	abbigliamento	€ 33,33	400,00 €	
8	Manutenzione veicolo (tasse, ass., carburanti)	€ 83,33	1.000,00 €	
9	Spese mediche non mutuabili	€ 25,00	300,00 €	
10	Spese straordinarie per n. 1 figlio ripartite tra i coniugi	€ 41,67	500,00 €	
11	Tasse comunali	€ 25,00	300,00 €	
13	Altro/Imprevisti	€ 16,67	200,00 €	
14	Rata Mutuo (sino ad estinzione nel 2027)	€ 423,17	5.078,04 €	
	TOTALE	€ 2.284,34	27.412,04 €	

Come precisato dal gestore nella relazione qui allegata, nelle spese familiari è riportata anche la rata di mutuo che mensilmente paga il sig. Carbone, dell'importo di €. 423,17; così come risultano riportati gli assegni di mantenimento che il proponente versa mensilmente alla sua ex famiglia per un ammontare complessivo di €. 650,00 (ossia il 28% rispetto alle spese totali).

Tutto quanto indicato, come dichiarato dal gestore, è altresì coerente con quanto determinato dai dati ISTAT: *dai dati Istat è stata rinvenuta la soglia di povertà assoluta del 2023 per un nucleo familiare simile, ovvero composto da due soggetti con età 30-59 e due soggetti minori con età 0-3 e 4-10 come nel caso di specie, residente in Campania in un Comune con n. abitanti superiore a n. 50.000 unità (in quanto attualmente il nucleo familiare vive Casoria un comune con circa 73.000 abitanti), che risulta essere pari ad € 1.400,26 (Cfr.Doc.32). Pertanto, confrontando tale dato con le spese totale mensili indicate in € 2.284,34, (dalle quali andrebbero scorporate i 650,00 mensili del mantenimento -che rappresentato un dato fuori dalla statistica Istat- e pertanto si dovrebbero confrontare €1.634,34) si può desumere che la famiglia del sig. Carbone vivrebbe dignitosamente con un lieve differenziale rispetto al limite della soglia di povertà assoluta. Chiaramente allo stato attuale con le trattenute operate in busta paga, ha difficoltà a sostenere le spese familiari per uno stile di vita dignitoso (pag. 16 della relazione particolareggiata)*

Si rappresenta che il raffronto con il parametro ISTAT, sebbene non necessario, è offerto a conferma della bontà di quanto rappresentato.

Trova invero applicazione il parametro dettato dall'art. 68, co. 3, Codice della Crisi dell'Impresa, secondo cui l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito



credizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre (D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159 , G.U. 19.01.2014).

Scala di equivalenza che qui si riporta

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il decreto sopra richiamato precisa che il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

1. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
2. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

Nel caso del sig. Carbone, considerando quindi l'ammontare dell'assegno sociale (€. 534,41) e moltiplicando tale importo con i parametri sopra richiamati, risulta che un nucleo come quello del proponente, composto da cinque persone, di cui di età inferiore ai tre anni, il reddito ritenuto dignitoso per mantenere un dignitoso tenore di vita è pari ad €. 1.736,51.

VII

Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Non risultano atti dei ricorrenti impugnati dai creditori

VIII

Procedura esecutiva promossa in danno al proponente

Come già anticipato al punto 22 del capo II, in data 14/06/2024 al proponente è stato notificato un (nuovo) pignoramento presso terzi promosso dagli ex suoceri avanti al Tribunale di Napoli Nord, iscritto al R.G.E. n. 2340/24, per l'importo complessivo di €. **12.250,46**, con udienza indicata in citazione per il giorno 31/10/2024, d'ufficio rinviata al 21/01/2025, di poi anticipata al 17/12/2024. Procedimento espropriativo conclusosi con ordinanza di assegnazione somme avverso la quale il sig. Carbone ha proposto opposizione agli atti esecutivi ed il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del GOP dott.ssa Lucia Guardascione, ad emettere, in data 28/01/2025, provvedimento di sospensione della detta ordinanza, fissando l'udienza di comparizione parti per il giorno 01.04.2025.

IX

Proposta del piano di ristrutturazione del debito del ricorrente

Con la seguente proposta, il sig. Carbone Francesco Antonio intende recuperare le risorse necessarie per affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria.

Al fine di rappresentare il piano il sig. Carbone dichiara che continuerà a pagare regolarmente le rate di mutuo con Bnl S.p.a. (garantita da ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà), il cui ammontare è inserito nelle spese mensili per il suo fabbisogno vitale.

Una volta terminato il pagamento del mutuo (agosto 2030), il sig. Carbone destinerà l'importo della rata mensile di mutuo di €. 423,17 in favore della sig.ra Carbone Giuseppina (credito con privilegio ipotecario di II grado) fino all'estinzione dell'intero debito di €. 75.000,00 (per un totale di n.178 rate).

Trattasi di rate, coi relativi importi mensili (€. **423,17**), non inseriti nel piano che si va a proporre, ma sono qui indicate al solo fine di rappresentare che il loro ammontare è inserito nelle spese mensili che il sig. Carbone supporta per il suo fabbisogno.

Pertanto la proposta che segue prevede di stralciare una quota parte dei debiti del sig. Carbone, rappresentati dai soli crediti chirografari, al fine di vivere una vita familiare serena, come la ratio della legge prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo alla nozione del c.d. "minimo vitale" individuale e familiare, che esige ancora maggiore protezione, che trova il suo fondamento nel diritto inviolabile alla dignità umana, diritto riconosciuto (anche) dagli artt. 2, 3 e 36 della nostra Costituzione, dagli artt. 1 e 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nonché dall'art.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ribadito nelle raccomandazioni del Consiglio Europeo 92/441/CEE e 92/442/CEE, oltre che nelle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 20/10/2010 e del 24/10/2017.



X**Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

Di seguito si riporta l'analisi condotta sulla proposta di ristrutturazione dei debiti del sig. Carbone, ed una valutazione dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come rappresentato dal gestore nella relazione particolareggiata qui allegata, il sig. Carbone: è proprietario di un bene immobile assegnato alla ex consorte quale casa coniugale, peraltro gravato da n. 2 ipoteche, i cui importi il sig. Carbone sta procedendo e procederà regolarmente a pagare; non ha partecipazioni sociali; non è proprietario di beni mobili registrati; né vi sono giacenze sui conti correnti a lui intestati.

Pertanto, l'unica posta dell'attivo che può essere considerata è il reddito da lavoro

XI**Contenuto della Proposta del Piano di ristrutturazione**

Rappresentato quanto sopra e tenendo conto del fabbisogno mensile del proponente, la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della loro suddivisione in classi omogenee per tipologia di credito (prededucibile, privilegiato e chirografario).

La proposta è stata elaborata con l'intento di:

1. Assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del proponente.
2. Dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al proponente e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.
3. Trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il patrimonio, il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal Codice della Crisi.

Il piano poggia sulla falciatura dei soli debiti chirografari e pagamento integrale dei debiti tributari (e quelli garantiti da ipoteca sull'immobile), utilizzando la quota di reddito da lavoro disponibile mensile del proponente ammontante ad €. **150,00**. In particolare:

- a) I creditori prededucibili saranno pagati al netto degli acconti nella misura del 100%
- b) I creditori con privilegio generale mobiliare in termini di imposte e tributi saranno pagati nella misura del 100% del credito.
- c) Ai creditori chirografari è previsto un rimborso del 5%
- d) La rateizzazione proposta, considerando che la somma disponibile mensilmente è pari ad €. 150,00, è modulato affinché le rate complessive rimangano all'interno dell'importo mensile disponibile.



ATTIVO DISPONIBILE NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
Reddito Carbone Francesco Antonio	12.150,00 €	n.81 rate di €150,00
Reddito Carbone Francesco Antonio	156,15 €	rata n.46
Reddito Carbone Francesco Antonio	138,96 €	rata n.66
Reddito Carbone Francesco Antonio	145,90 €	rata n.84
Reddito Carbone Francesco Antonio	84,18 €	rata n.85
Importo Mensile disponibile per il Piano	150,00 €	Salvo alcune rate arrotondate in eccesso e/o
N. mensilità Piano	85	in difetto per linearità dell'ammortamento
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE CON IL PIANO	12.675,19 €	

Come già detto, all'attivo disponibile nel piano, pari ad €. 12.675,19, vanno sommati i due creditori ipotecari che verranno soddisfatti, come già detto, per intero fuori piano; e precisamente:

- €. 27.284,48 per la Bnl S.p.a. (garantito da ipoteca di I grado)
- €. 75.000,00 per la sig.ra Carbone Giuseppina (garantito da ipoteca di II grado)

Il tutto, per un totale di attivo messo a disposizione pari ad €. 114.959,67

La proposta prevede dunque il pagamento dell'importo offerto in 85 rate dall'omologa, oltre le rate fuori piano previste per i due crediti ipotecari.

N.	CREDITORI	IMPORTO RESIDUO	P/C	%	CREDITO AMMESSO
	OCC	4.488,96 €	PR	100%	4.488,96 €
1	Bnl S.p.a.	€ 27.284,48	P	100%	27.284,48 €
2	Sig.ra Carbone Giuseppina	€ 75.000,00	P	100%	75.000,00 €
3	Agenzia Entrate Riscossione	€ 3.356,15	P	100%	3.356,15 €
4	Compass Spa	€ 17.398,08	C	5,00%	869,90 €
5	Deutsche Bank Spa	€ 67.330,00	C	5,00%	3.366,50 €
6	Conato Vincenzo/Moccia Ersilia	€ 11.873,66	C	5,00%	593,68 €
7					
	TOTALE	€ 202.242,37			€ 114.959,68

Ciò si traduce in un attivo disponibile complessivo per la proposta pari ad € 12.675,19 per il piano delle 85 rate mensili, ed €. 75.000,00 fuori piano per il prestito della sig.ra Carbone Giuseppina, oltre al saldo del mutuo (€. 27.284,48) con il regolare pagamento delle rate in essere.

Delle rate mensili del piano, le prime 12 verranno versate solo all'OCC. Le restanti 73 rate sono così divise:

- La rata n. 13 e fino alla rata n.45, per pagare ancora l'OCC e l'Agenzia Entrate Riscossione.
- La rata n. 46 all'OCC, all'ADER e ai creditori chirografari.
- La rata n. 47 e fino alla rata n. 66 per pagare l'OCC ed i creditori chirografi (Compass,



Deutsche Bank e Conato/Moccia);

- La rata n. 67 e fino alla rata 85 per pagare i creditori chirografari.

Sulla falcidia dei crediti derivanti dalla cessione del quinto e, per analogia, dalla delegazione di pagamento, la recente giurisprudenza ha più volte precisato che l'omologa determina un vincolo di destinazione che supera l'atto di cessione del quinto e della delegazione di pagamento. Peraltro si può ritenere che la cessione riguarda redditi futuri e si perfeziona all'atto in cui il credito matura, pertanto, tale cessione non può retroagire. L'art.67 comma 3 del Codice della Crisi si innesta su tale orientamento prevedendo esplicitamente la falcidia.

XII

Garanzie

L'unica garanzia che il proponente può offrire è il reddito da lavoro che percepisce. Inoltre, se dovesse venire meno l'unica fonte di reddito, cosa improbabile essendo il sig. Carbone un giovane militare.

- **Tabella di ammortamento**



N. RATA	RATA	OCC	ADE RISCOSSIONE	COMPASS SPA	DB BANK SPA	CONATO/MOC CIA
1	150,00 €	4.488,96 €	3.356,15 €	869,90 €	3.366,50 €	593,68 €
2	150,00 €	150,00 €				
3	150,00 €	150,00 €				
4	150,00 €	150,00 €				
5	150,00 €	150,00 €				
6	150,00 €	150,00 €				
7	150,00 €	150,00 €				
8	150,00 €	150,00 €				
9	150,00 €	150,00 €				
10	150,00 €	150,00 €				
11	150,00 €	150,00 €				
12	150,00 €	150,00 €				
13	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
14	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
15	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
16	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
17	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
18	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
19	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
20	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
21	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
22	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
23	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
24	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
25	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
26	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
27	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
28	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
29	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
30	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
31	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
32	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
33	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
34	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
35	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
36	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
37	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
38	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
39	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
40	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
41	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
42	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
43	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
44	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
45	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
46	156,15 €	50,00 €	56,15 €	10,00 €	30,00 €	10,00 €
47	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
48	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
49	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
50	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
51	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
52	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
53	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
54	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
55	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
56	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
57	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
58	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
59	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
60	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
61	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
62	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
63	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
64	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
65	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
66	138,96 €	38,96 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
67	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
68	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
69	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
70	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
71	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
72	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
73	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
74	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
75	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
76	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
77	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
78	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
79	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
80	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
81	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
82	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
83	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
84	146,90 €			23,90 €	104,00 €	18,00 €
85	84,18 €				64,50 €	19,68 €
	12.591,01 €	4.488,96 €	3.356,15 €	869,90 €	3.366,50 €	593,68 €

Restano salvi ovviamente arrotondamenti ed eventuali carichi iscritti a ruolo che allo stato non sono conosciuti alle parti.

Totale dell'impegno mensile di €. 150,00 che il sig. Carbone intende eseguire provvedendo al pagamento delle singole rate a mezzo bonifico bancario su di un conto dedicato o utilizzando le coordinate che verranno fornite dai singoli creditori, ed il ritardo anche di un solo giorno delle scadenze ivi indicate farà decadere l'intero piano con ogni conseguenza di legge.

XI

Conclusioni

Al termine della fase prodromica, il gestore nominato dall'OCC ha redatto tutte le relazioni/attestazioni previste dalla legge dalle quali è risultata la veridicità, completezza ed attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

Ha inoltre attestato la sostenibilità e fattibilità del piano che sta alla base della proposta, consentendo ai ricorrenti, consapevoli della situazione in cui versano, di soddisfare i loro creditori secondo il predisposto piano di ristrutturazione, in quanto elaborato con la previsione del pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile attraverso un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dal reddito da lavoro del sig. Carbone

PQM

Il sig. Carbone Francesco Antonio

CHIEDE

Al competente Tribunale, esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, letta la relazione particolareggiata a firma del gestore e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, Voglia fissare l'udienza di cui all'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad €. 98,00

Aversa (Ce)

Avv. Alfredo di Franco



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

AI SENSI DELL'ART. 67 e SS.

CCII (CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)

DEBITORE:

CARBONE FRANCESCO ANTONIO

RELAZIONE

EX ART. 68 C. 2, CCII

Gestore della crisi: Dott. Domenico Mallardo

Avv. Alfredo Di Franco



Indice

1. Premessa	3
2. Oggetto della relazione.....	5
3. Origini e cause del sovraindebitamento	5
4. Diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni;	8
5. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni;	9
5.1 Analisi della situazione debitoria.....	9
5.2 Analisi della situazione reddituale e patrimoniale	12
5.3 Analisi della situazione reddituale	14
5.4 Prospetto del fabbisogno mensile	15
6. Atti del debitore impugnati dai creditori;	17
7. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;.....	17
7.1 Attivo Disponibile nella Procedura di Ristrutturazione dei Debiti	17
7.2 Proposta del ricorrente	17
7.3 Alternativa liquidatoria	21
8. Costi presumibili della procedura	24
9. Valutazione del merito creditizio.....	25
10. Conclusioni: valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	26



1. Premessa

Il sottoscritto dott. Domenico Mallardo nato a Giugliano in Campania il 11.10.1958 C.F. MLLDNC58R11E054D con studio professionale in Giugliano in Campania in Via Vico Pozzo n.2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord al n. 181 sezione A

Dichiara

- Che non sussistono personalmente condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- Che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- Che non ha mai ricevuto alcun incarico professionale per conto del debitore interessato alla proposta di accordo

Ciò premesso,

Verificato che

- l'art. 65 del Codice della Crisi (d'ora in avanti CCII) consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare al tribunale competente una proposta di piano di ristrutturazione del debito;
- il signor Carbone Francesco Antonio, nato a Napoli (NA), il 02/04/1983, C.F. CRBFNC83D02F839B, residente in Casoria (Na), via Pasquale Tignola n.44, ha deciso di risolvere la propria situazione di sovra-indebitamento, presentando e sottoponendo all'approvazione dei creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti;
- con provvedimento n. 23/2024 del 04/07/2024 notificato in data 05.07.2024, l'O.C.C. COMMERCIALISTI NAPOLI NORD ha nominato quale gestore della crisi il sottoscritto nel suddetto procedimento promosso da Carbone Francesco Antonio **(Cfr. Doc.1)**;
- in data 09.07.2024 il sottoscritto ha accettato l'incarico con Pec di invio consegna e Accettazione **(Cfr. Doc.2)**;
- il ricorrente si trova in una situazione di sovra-indebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), CCII ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero*



a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

- il ricorrente si trova nella condizione di cui all’art. 67, comma 1, CCII, rivestendo la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c);
- il debitore presenta requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. E;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, capo II del CCII;
- ai fini dell’ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 69 comma 1 CCII, il ricorrente:
 - Non ha beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
 - Non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
 - Non risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui all’art. 72 CCII;
- l’O.C.C. Commercialisti Napoli Nord è costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell’art. 27 comma 2 CCII.

Tutto ciò premesso e verificato, espone la seguente



RELAZIONE

2. Oggetto della relazione

L'art. 68 comma 2 del CCII, richiede che unitamente alla proposta presentata dai debitori debba essere allegata una relazione particolareggiata dell'O.C.C. contenente:

- a) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) L'indicazione presumibile dei costi della procedura;

L'O.C.C., nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

3. Origini e cause del sovraindebitamento

In relazione alle cause dell'indebitamento, dalla lettura del piano proposto **(Cfr. Doc.3)**, a firma del Legale Avv. Alfredo Di Franco (C.F.: DFRLRD72C06A512W - pec: alfredo.difranco@avvocatismcv.it), emerge che la crisi deriva da eventi imprevedibili e da vicissitudini del ricorrente.

In particolare, dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della procedura di ristrutturazione dei debiti, e dalla lettura del piano proposto, si apprende quanto segue.

Le cause dell'indebitamento del sig. Carbone sono riconducibili sulla base della seguente ricostruzione cronologica:

- Alla sottoscrizione in data 12.07.2012 del mutuo ipotecario a tasso variabile n. 899566 con la BNL S.p.a, di durata quindici anni o superiore (come recita il contratto: *"...In funzione della variabilità del tasso di interesse e pertanto della diversa incidenza delle quote di capitale, la durata effettiva dell'ammortamento del mutuo potrà variare fino a un massimo di 25 (venticinque) anni...."*) dell'importo concesso di €. 63.000,00 con rata mensile di mutuo variabile. Ad oggi la durata del mutuo è definita con scadenza al 31/08/2030 ossia per un totale di anni 18 come riscontrabile dall'app della banca del sig. Carbone e come riscontrato dallo scrivente nella visura CRIF **(Cfr. Doc.4)**, per la ristrutturazione dell'appartamento



ricevuto dalla madre con atto di compravendita del 11.07.2011¹ e per compartecipare alle spese nuziali, infatti, in data 04.10.2012 il sig. Carbone contraeva matrimonio con la sig.ra Conato Valentina come da estratto di matrimonio del 07.05.2024 **(Cfr. Doc.6)**

- Alle spese sostenute per visite ed esami specialistici e diagnostici, nonché a ripetuti trattamenti di fecondazione assistita (l'ultima nel 2017) e trattamento di conservazione di cellule staminali (nel 2018), con importanti spese mediche e di trattamento (terapeutico e di conservazione delle cellule staminali), spese importanti che ammontano a circa €8.700,00 durante l'anno 2017 e i primi mesi del 2018 come risulta dalle fatture mediche allegate **(Cfr.Doc.7)**, da far sì che il ricorrente contraeva un prestito con l'Inps da restituire in 48 rate mensili ad oggi estinto come comunicato dallo stesso ricorrente nel piano presentato **(Cfr.Doc.8)** e riscontrato dallo scrivente in quanto l'INPS non ha fornito riscontro alla comunicazione ex.art.68 co.4 CCII del 09.07.2024;
- Alla separazione con l'attuale ex-moglie del ricorrente con sentenza n. 6359/23, pubbl. il 21/06/2023, resa dal Tribunale di Napoli a conclusione del giudizio di separazione promosso dalla (ex) consorte in data 31/10/2018 ed iscritto al ruolo generale n. 29696/18. A seguito della quale, con ordinanza Presidenziale del 12/03/2019, il Presidente assegnava l'abitazione di proprietà esclusiva del proponente alla consorte in quanto casa coniugale e poneva provvisoriamente a carico del sig. Carbone un contributo mensile di mantenimento in favore della figlia minore di €. 400,00 ed un assegno di mantenimento in favore della (ex) moglie di €. 300,00. Con la sentenza di separazione, invece, a parziale modifica delle statuizioni presidenziali, a carico del proponente è stato posto un contributo mensile di mantenimento in favore della figlia di €. 450,00 ed un assegno di mantenimento in favore della (ex) moglie di €. 200,00 **(Cfr.Doc.9)**
- Alle spese di fitto di un appartamento (con apposito contratto di locazione nel 2019) **(Cfr.Doc.10)** necessario per vivere per il sig. Carbone con un canone mensile di €550,00 ed oneri condominiali pari ad €69,50, che come enunciato al punto prima a causa della separazione ha perso la possibilità di abitare nella propria casa coniugale. Per l'acquisto del mobilio nell'appartamento in fitto, nel mese di dicembre del 2019 il proponente accedeva con la Findomestic sia ad un prestito dell'importo di €. 10.494,00 da restituire in 36 rate di €. 291,50 ciascuna, con prima rata da versare entro il 05/02/2020; sia ad un prestito di €.

¹ Come risulta dalla visura storica dell'immobile estratta dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate in data 13.02.2025 **(Cfr. Doc.5)**



2.790,00, da restituire in 20 rate mensili di €. 139,50 (senza interessi e costi aggiuntivi), con prima rata da versare sempre entro il 05/02/2020 **(Cfr.Doc.11)**, entrambi i prestiti ad oggi risultano estinti come da visura CRIF

- Alle nuove spese familiari che il ricorrente ha dovuto affrontare nella costituzione del suo nuovo ed attuale nucleo familiare con la sig.ra Fierro Ida (CF: FRRDIA93E60F839S), e per la quale ha avuto un sostegno anche dalla sorella Carbone Giuseppina come si evince dal piano proposto.
- Con la nuova compagna il ricorrente ha avuto un'altra figlia Carbone Alyssa² nata ad ottobre 2020, e per far fronte alle esigenze familiari contraeva un nuovo finanziamento con la Compass S.p.a. (contratto n.25535875 del 16.03.2022) **(Cfr.Doc.12)**, poi estinto con un nuovo contratto di cessione del quinto dello stipendio sempre con la Compass (contratto n.67141302) stipulato a settembre 2022
- Inoltre, per far fronte agli impegni mensili e alla situazione in cui tergiversava (anche a seguito del pignoramento promosso dagli ex suoceri) il sig. Carbone ricorreva ulteriormente a prestiti personali con la Deutsche Bank **(Cfr.Doc.13)**, in particolare si evidenzia che il contratto di delega con la Deutsche Bank Spa firmato in data 22.11.22 viene versato con un importo di €20.958,17 in data 02.01.23 (come si evince dall'estratto conto bnl 2023³) confrontandolo con lo stesso documento della Deutsche Bank Spa **(Cfr.Doc.13bis)** nel quale si evince che il numero di finanziamento/pratica è uguale a quello del versamento 69272302 come da causale BNL

Tutto ciò si evince dal piano proposto dallo stesso sig. Carbone a firma dello stesso e del suo legale, Avv. Alfredo Di Franco, nel quale viene ben dettagliatamente esplicita la cronistoria relativa alle cause di indebitamento e con la quale lo scrivente ha riscontrato attraverso la documentazione citata e allegata nella presente relazione.

Pertanto, il ricorrente, si è imbattuto in una serie di eventi di carattere familiare (Separazione matrimoniale con annesso obbligo di mantenimento all'ex famiglia, e creazione di un nuovo nucleo familiare) che hanno determinato situazione inaspettate al sig. Carbone che ha tentato di farvi fronte ma alla fine si è trovato in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il

² Certificato di famiglia **(Cfr.Doc.6)**

³ **Cfr.Doc.29**



patrimonio prontamente liquidabile che non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

Tale squilibrio, trova le proprie cause in varie situazioni, indipendenti dalla volontà del ricorrente ed estraneo dalla sua responsabilità.

4. Diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni;

Riguardo alla diligenza prestata dal Sig. Carbone nell'adempiere alle proprie obbligazioni, si è potuto constatare, mediante l'analisi della documentazione prodotta e delle verifiche condotte, che egli era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni nel momento in cui sono sorte, in particolare con la quando ha contratto il mutuo nel 2012 era l'unica obbligazioni in essere, poi successivamente i vari istituti di credito a cui ha fatto ricorso il ricorrente hanno fornito finanziamenti su finanziamenti già concessi aggravando la posizione del sig. Carbone (anche come accade nella prassi che concedono nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, legando il debitore alle continue obbligazioni con i relativi interessi), di cui si dirà dettagliatamente nel paragrafo dedicato al merito creditizio.

Infatti, constatata la composizione del proprio nucleo familiare, costituita dall'attuale compagna e due figli minori nati rispettivamente nell'anno 2020 e 2023, l'importo delle obbligazioni assunte appariva sostenibile, poi la separazione dall'attuale ex-moglie con le spese legali e il mantenimento della ex moglie e del figlio, oltre alle ulteriori spese dovute al pagamento dell'affitto della nuova abitazione hanno compromesso la situazione finanziaria ed economica del ricorrente.

Si tenga, inoltre, conto che dalle autodichiarazioni del sig. Carbone Antonio Francesco si rileva quanto segue:

- i. Il ricorrente è destinatario di un pignoramento presso terzi promosso da Conato Vincenzo e Moccia Ersilia presso il Tribunale di Napoli Nord; per il quale ad oggi risulta un provvedimento di avvenuta sospensione dell'ordinanza di assegnazione somme da parte del GOP Dott.ssa Guardascione del 28.01.2025, con futura udienza al 01.04.2025; **(Cfr.Doc.14)**
- ii. Il ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni come da sue autodichiarazioni **(Cfr.Doc.15)**
- iii. Il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio mobiliare e immobiliare negli ultimi 5 anni come da sue autodichiarazioni **(Cfr.Doc.15)**
- iv. Il ricorrente non possiede un fondo patrimoniale anni come da sue autodichiarazioni **(Cfr.Doc.15)**



Inoltre, dalla documentazione acquisita agli atti si rileva quanto segue:

- Dal certificato del casellario giudiziale del 16.07.2024 non risulta NULLA (Cfr.Doc16.);
- Dal certificato dei carichi pendenti del 16.07.2024 NON risultano carichi pendenti (Cfr.Doc.16);
- Dalla visura protesti estratta dal registro della CCIAA del 16.01.2025 NON risultano protesti (Cfr.Doc.17);
- Dalla ricerca per la visura persona presso il registro della CCIAA del 16.01.2025 NON risulta nulla (Cfr.Doc.18);
- Dal certificato CAI della Banca d'Italia del 09.05.2024, il soggetto non è presente in CAI (Cfr.Doc.19);
- Dal certificato CRIF del 03.06.2024 si evincono le posizioni finanziarie (finanziamenti, prestiti personali, mutuo ecc.) che verranno ben delineate nei paragrafi successivi in riferimento ai creditori del ricorrente (Cfr.Doc.20);

5. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni;

Di seguito si riporta l'analisi della situazione debitoria, nonché l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente. Altresì, vengono illustrate le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni.

5.1 Analisi della situazione debitoria

Nel piano versato in atti all'atto dell'istanza di nomina dell'OCC, sono indicati debiti per complessivi euro 183.724,50, suddivisi nel modo seguente:

Creditori	Importo
Bnl S.p.a.	€16.224,48
Sig.ra Carbone Guseppina	€75.000,00
Ade Riscossione	€1.579,36
Conato Vincenzo-Moccia Ersilia Avv. D'Alonzo	€10.000,00
Deutsche Bank	€36.000,00
Deutsche Bank	€36.000,00
Compass Spa	€14.374,04



Lo scrivente, alla luce di quanto emerso nella Proposta di Piano, ha provveduto ad effettuare le comunicazioni di rito ex. art. 68 comma 1 CCII rilevando quanto segue: **(Cfr.Doc.21)**

➤ **Comune di Casoria**

Con PEC del 09.07.2024, il Comune di Casoria ha comunicato allo scrivente di aver protocollato la richiesta ex. art.68 comma 1 senza fornire ulteriori riscontri ad oggi.

➤ **Agenzia Entrate Riscossione Spa**

Con Pec del 22.07.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa ha comunicato allo scrivente di essere creditrice nei confronti del ricorrente per l'importo complessivo di € 3.356,15

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume quale debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa, un importo complessivo pari ad **€ 3.356,15**, inerente a contravvenzioni del codice della strada e tributi comunali e fiscali

Gli altri enti a cui lo scrivente ha effettuato la comunicazione ex. art. 68 comma 1 con Pec del 09.07.2024 ad oggi non hanno fornito alcun riscontro.

Lo scrivente ha inoltre effettuato una circolarizzazione del credito sulla base dei creditori indicati nel piano dal ricorrente rilevando quanto segue: **(Cfr.Doc.22)**

➤ **Compass Spa**

Con pec del 29.07.2024 la Compass Spa ha comunicato allo scrivente di essere creditrice nei confronti del ricorrente per l'importo complessivo di € 17.398,08, dei quali: **1)**Finanziamento n. 28432117 erogato in data 18/09/2023 per un montante di € 14.287,80 rimborsabile in 60 rate di € 238,13 con scadenza dal 30/10/2023 al 30/09/2028. Ad oggi Compass vanta nei confronti del signor Carbone un credito montante dell'importo di € 13.152,55, oltre € 191,32 riferiti a oneri di ritardato pagamento ovvero indennizzi per interventi di recupero; **2)** Carta di credito n. 32147048193: linea di credito aperta l'08/04/2022, risulta l'importo di € 3.904,21, oltre a € 150 riferibili a oneri e spese di recupero per ritardati pagamenti

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume quale debito verso la Compass S.p.a., un importo complessivo pari ad **€ 17.398,08**.



➤ **Deutsche Bank Spa**

Con pec del 12.08.2024 la Deutsche Bank Spa ha comunicato allo scrivente di essere creditrice nei confronti del ricorrente per l'importo complessivo di € 67.330,00, specificamente: 1) finanziamento n. 69272302 con un residuo di €31.330,00; 2) finanziamento n. 67141302 con un residuo di €36.000,00.

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume quale debito verso Deutsche Bank Spa, un importo complessivo pari ad **€ 67.330,00**.

➤ **Avv. D'Alonzo**

Con pec del 16.09.2024 l'Avv. D'Alonzo (in rappresentanza di Conato Vincenzo e Moccia Ersilia) ha comunicato allo scrivente di essere creditore nei confronti del ricorrente per l'importo complessivo di € 11.873,66 di cui €10.000 a titolo di sorta capitale, ed €1.873,66 a titolo di interessi legali al 16.09.2024

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume quale debito verso Conato Vincenzo e Moccia Ersilia, un importo complessivo pari ad **€ 11.873,66**

➤ **Sig.ra Giuseppina Carbone**

Per il debito nei confronti della sig.ra Carbone Giuseppina, sorella germana del ricorrente, è emerso dal piano presentato dal ricorrente oltreché dalla documentazione presentata allo scrivente, un debito di €75.000,00. In particolare dalla scrittura privata del 11 luglio 2011 tra i germani Carbone e la mamma Imparato Assunta **(Cfr. Doc.23)** si evince che il sig. Carbone ha ricevuto al tempo l'appartamento della madre⁴ sito in Napoli alla via Cardinale Capeceletro n.64 (dove è iscritta ipoteca di I grado dalla banca concessionaria del mutuo ed ipoteca di II grado dalla sig.ra Carbone Giuseppina **-Cfr Doc.24)** quale lascito ereditario, e nella stessa scrittura privata la madre per tutelare l'altra figlia ossia la sig.ra Carbone Giuseppina, e non generare una disparità di lascito ereditario anche in virtù di violazione delle quote di legittima, ha previsto che il sig. Carbone Francesco Antonio avrebbe dovuto conferire la somma di €75.000,00 alla sorella, somma che non ha mai conferito per la situazione di difficoltà e di sovraindebitamento che ha attraversato ed è stata già ben dettagliata già nel paragrafo precedente

⁴ Con un atto di compravendita dell'11.07.2011 come si evince da visura catastale immobile estratta dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate del 13.02.2025 **(Cfr.Doc.5 già citato)**



Il creditore Bnl S.p.a. non ha effettuato alcun riscontro alla richiesta di precisazione del credito inviata con Pec del 18.07.2024.⁵

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della debitoria complessiva.

DEBITORIA COMPLESSIVA				
N.	DEBITI-LENZI	IMPORTO RESIDUO	P/C	IMPORTO RATE
1	Bnl S.p.a.	€ 27.284,48	p	€ 423,17
2	Sig.ra Carbone Giuseppina	€ 75.000,00	P	€ -
3	Agenzia Entrate Riscossione	€ 3.356,15	P	
4	Compass Spa	€ 17.398,08	C	€ 238,13
5	Deutsche Bank Spa	€ 67.330,00	C	€ 660,00
6	Conato Vincenzo/Moccia Ersilia	€ 11.873,66	C	
7				
	TOTALE	€ 202.242,37		€ 1.321,30

5.2 Analisi della situazione reddituale e patrimoniale

Di seguito si riporta un'analisi della situazione reddituale e patrimoniale del Sig. Carbone Francesco Antonio.

Il sig. Carbone Francesco Antonio è dipendente del Ministero della Difesa – Forze Armate, con inquadramento di “Primo Graduato”, attualmente in forza al 1° Reggimento Granatieri di Sardegna in Roma, con servizio effettivo prestato presso il Reparto Comando Forze Operative Sud in Napoli.

Descrizione	Mod730/2024 (Redditi 2023)	Mod730/2023 (Redditi 2022)	Mod730/2022 (Redditi 2021)
Reddito Imponibile	€32.282,00	€31.382,00	€30.158,00
Imposta Netta	€6.255,00	€5.744,00	€2.828,00
Reddito effettivo	€26.027,00	€25.638,00	€27.330,00

Il sig. Carbone Francesco Antonio percepisce dal Centro Unico Stipendiale Interforze (Uff. di servizio: Centro Unico Stipendiale Esercito) uno stipendio mensile, a lordo delle rate del quinto e della delega, e al netto degli straordinari, degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali e

⁵ In merito a tale creditore il sig. Carbone ha dichiarato nel piano presentato che è in regola con i pagamenti del mutuo e per il debito residuo ad oggi si tiene conto dell'importo risultante dall'home banking del ricorrente pari ad €27.284,48 (Cfr.Doc.4).



previdenziali, di circa €. 1.900,00/2.000,00 mensili, come risulta anche dalle ultime buste paga allegare e dalla media dei redditi ricavati dai Mod.730 (**Cfr.Doc.26**).

a) Patrimonio immobiliare

Dall'analisi della documentazione prodotta in allegato al piano, emerge che il ricorrente risulta essere proprietario del seguente immobile:

1. Appartamento di proprietà esclusiva acquistato prima del matrimonio, così identificato: NCU Comune di Napoli al foglio 10, p.lla 483, sub.11, z.c. 4, piano 2, cat.A/3. Appartamento quale casa coniugale assegnata alla (ex) consorte come da sentenza di separazione.

Infine, dalla visura catastale del 16.07.2024 e dall'esame delle risultanze catastali (terreni-fabbricati) dalla banca dati dell'agenzia delle entrate aggiornata al 15.01.2025, lo scrivente non ha riscontrato la presenza di alcun terreno e di nessun altro immobile se non quello sopra citato. (**Cfr.Doc.27**)

b) Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare del debitore, alla data della presente relazione, risulta essere così costituito:

❖ **Conti correnti**

L'istante, Sig. Carbone Francesco Antonio, risulta essere titolare dei seguenti conti correnti e carte di credito:

- Carta Postepay Evolution *****6070 con un saldo contabile del 30.01.2025 pari ad €6,41 con ultimo movimento al 21.06.2024 (**Cfr.Doc.28**)
- Carta Revolving Bnl/Findomestic n*****4959
- Carta Revolving Compass n*****0057 le cui somme a debito sono indicate dalla precisazione effettuata dallo scrivente e delineata nei paragrafi precedenti;
- Conto corrente presso BNL n. *****4506/1409 su cui sono addebitate le rate di mutuo e con un saldo aggiornato al 16.01.2025 pari ad € -62,28 (**Cfr.Doc.29**);

Dall'esame della predetta documentazione, si possono ritenere trascurabili le provviste sui c/c e le carte di pagamento a disposizione del debitore.

❖ **Altre attività**



Il sig. Carbone non risulta titolare di partecipazioni societarie e non risulta avere protesti, come da ricerche effettuate presso la CCIAA e già evidenziate nei paragrafi precedenti. **(Cfr.Doc.17 e 18- già citati)**

❖ Beni mobili registrati

Dall'esame della visura nominativa al PRA, aggiornata alla data del 29.01.2025 lo scrivente non ha riscontrato beni mobili in capo al sig. Carbone **(Cfr.Doc.29)**

5.3 Analisi della situazione reddituale

Il sig. Carbone percepisce un reddito medio mensile di circa € 1900,00 (indicato in via prudenziale in quanto come esplicitato nel paragrafo precedente varia tra i €1.900,00 e 2.000,00) come si evince dagli ultimi cedolini paga e dai Mod/730 allegati come già dettagliato nel paragrafo precedente.

REDDITO FAMILIARE		
N.	REDDITO DEBITORE	IMPORTO MENSILE
1	CARBONE FRANCESCO ANTONIO	€ 1.900,00
2	ASSEGNI UNICI MINORI	€ 560,00
TOTALE		€ 2.460,00

Al reddito del sig. Carbone, chiaramente quantificato al netto delle CQS e trattenute varie, va ad aggiungersi l'assegno unico dei minori che è di circa 560,00€ mensili **(Cfr.Doc.30)** che viene utilizzato dal ricorrente per sostenere le spese familiari.

Tale volume, tuttavia, non consente al ricorrente di far fronte alla complessa situazione debitoria, pertanto, sussiste una condizione di perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile, ovvero una situazione di sovraindebitamento (art. 2 comma 1 lett c. CCII).

VERIFICA CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO	
DESCRIZIONE	IMPORTO MENSILE
Redditi familiari complessivi	2.460,00 €
Spese familiari complessive	2.284,34 €
Importo disponibile per far fronte ai debiti	175,66 €
Rate debitorie e debiti scaduti	1.321,30 €
Differenza -	1.145,64 €



5.4 Prospetto del fabbisogno mensile

Le spese mensili necessarie per il fabbisogno minimo vitale ammontano a circa €2.284,34, da considerarsi coerenti in base al reddito ed alla condizione familiare, sulla base di quanto dichiarato nel piano dal sig. Carbone e dalle autodichiarazioni dello stesso.

Di seguito si riporta un elenco delle spese:

SPESE FAMILIARI COMPLESSIVE				
N.	ELENCO SPESE FAMILIARI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE	NOTE
1	Alimenti	€ 291,67	3.500,00 €	
2	Assegno di mantenimento mensile della minore	€ 450,00	5.400,00 €	
	Assegno di mantenimento mensile della consorte	€ 200,00	2.400,00 €	
3	Utenze (Energia Elettrica e gas, idrico, telefono)	€ 75,00	900,00 €	
5	Canone di locazione	€ 550,00	6.600,00 €	
6	Spese condominiali	€ 69,50	834,00 €	
7	abbigliamento	€ 33,33	400,00 €	
8	Manutenzione veicolo (tasse, ass., carburanti)	€ 83,33	1.000,00 €	
9	Spese mediche non mutuabili	€ 25,00	300,00 €	
10	Spese straordinarie per n. 1 figlio ripartite tra i coniugi	€ 41,67	500,00 €	
11	Tasse comunali	€ 25,00	300,00 €	
13	Altro/Imprevisti	€ 16,67	200,00 €	
14	Rata Mutuo (sino ad estinzione nel 2027)	€ 423,17	5.078,04 €	
TOTALE		€ 2.284,34	27.412,04 €	

Le spese mensili indicate nella tabella precedente, sono desumibili dalla documentazione presentata dal ricorrente e in particolare: dal contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, dai modelli 730 per ciò che riguarda le spese sanitarie, dagli estratti conto della BNL per ciò che riguarda le utenze, dalle quietanze di pagamento del condominio **(Cfr.Doc.31)** oltre che dalle dichiarazioni rese dal debitore stesso nell'istanza e relativo piano a firma dell'avv. Di Franco presentata all'OCC Napoli Nord, ed anche nelle autodichiarazioni presentate dal ricorrente. Nelle spese familiari è stato indicato anche il pagamento mensile del mutuo che ammonta ad €423,17.

In particolare, nella stessa tabella sono indicate tutte le spese correnti riconducibili ai bisogni primari di alimentazione, vestiario, utenze, spese mediche, ciò anche al fine di far apprezzare il minimo vitale da ritenere impignorabile. Si evidenzia che le spese di mantenimento che il sig. Carbone sostiene per



la sua ex famiglia ammontano ad €650,00 (ossia il 28% rispetto alle spese totali) quindi hanno un notevole peso.

Si precisa, inoltre, che il nucleo familiare del sig. Carbone Francesco Antonio ad oggi è così composto

(Cfr. Doc.6 già citato):

- Carbone Francesco Antonio, nato a Napoli il 02/04/1983 - C.F.: CRBFNC83D02F839B
- Fierro Ida, nata a Napoli il 20/05/1993 - CF: FRRDIA93E60F839S
- Carbone Alyssa, nata a Napoli il 08/10/2020 – CF: CRBLSS20R48F839R
- Carbone Giosué, nato a Napoli il 09/08/2023 - C.F.: CRBGSI23M09F839N

Si ribadisce quanto già evidenziato in precedenza ossia che sig. Carbone dal mese di dicembre del 2019 convive con il nucleo familiare sopracitato, in quanto il sig. Carbone aveva contratto matrimonio in data 04/10/2012 con la sig.ra Conato Valentina (CF: CNTVNT83D62F839Y), da cui si è separato con sentenza n. 6359/23, pubbl. il 21/06/2023, resa dal Tribunale di Napoli a conclusione del giudizio di separazione giudiziale iscritto al ruolo generale n. 29696/18, e dalla loro unione è nata Vinca in data 26/02/2018 che è reciprocamente affidata ad entrambi i genitori a seguito di separazione giudiziale, con residenza prevalente presso la madre e con contributo mensile di mantenimento da corrispondere in favore della minore di €. 450,00 ed assegno di mantenimento in favore della (ex) moglie di €. 200,00.

Tutto quanto indicato, è altresì coerente con quanto determinato dai dati ISTAT.

Infatti, dai dati Istat è stata rinvenuta la soglia di povertà assoluta del 2023 per un nucleo familiare simile, ovvero composto da due soggetti con età 30-59 e due soggetti minori con età 0-3 e 4-10 come nel caso di specie, residente in Campania in un Comune con n. abitanti superiore a n. 50.000 unità (in quanto attualmente il nucleo familiare vive Casoria un comune con circa 73.000 abitanti), che risulta essere pari ad € 1.400,26 **(Cfr.Doc.32)**. Pertanto, confrontando tale dato con le spese totale mensili indicate in € 2.284,34, (dalle quali andrebbero scorporate i 650,00 mensili del mantenimento -che rappresentato un dato fuori dalla statistica Istat- e pertanto si dovrebbero confrontare €1.634,34) si può desumere che la famiglia del sig. Carbone vive dignitosamente con un lieve differenziale rispetto al limite della soglia di povertà assoluta. Chiaramente allo stato attuale con le trattenute operate in busta paga, ha difficoltà a sostenere le spese familiari per uno stile di vita dignitoso



6. Atti del debitore impugnati dai creditori;

Dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore, non si rilevano l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, anche sulla base dell'autodichiarazione fornita dal sig. Carbone **(Cfr. Doc.15- già citato)**

7. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Di seguito si riporta l'analisi condotta sulla proposta di ristrutturazione dei debiti del Sig. Carbone, ed una valutazione dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

7.1 Attivo Disponibile nella Procedura di Ristrutturazione dei Debiti

Come rappresentato nel corso della relazione, dalla documentazione fornita dal debitore, Sig. Carbone, oltre che dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso e dai riscontri effettuati dallo scrivente, risultano: quali beni immobili di proprietà del debitore, il bene descritto nei precedenti paragrafi; non risultano partecipazioni sociali dello stesso⁶; ed altresì possono assumersi irrilevanti le giacenze di c.c., attesa l'esiguità delle stesse.

Pertanto, l'unica posta dell'attivo che può essere considerata tale è l'immobile sebbene si debba evidenziare che è stato affidato all'ex moglie quale casa coniugale per vivere insieme alla figlia minore

7.2 Proposta del ricorrente

Tenuto conto del reddito del debitore (stipendio e assegni unici dei minori) e delle spese mensili per il suo fabbisogno vitale, quantificate in € 2.284,34 circa l'importo mensile disponibile per la procedura è pari ad € 150,00 mensili (importo individuato in via prudenziale rispetto all'eccedenza pari ad €175,66), in quanto al di fuori del piano di ammortamento previsto dal presente piano di ristrutturazione dei debiti, il sig. Carbone continuerà a pagare regolarmente il mutuo con Bnl S.p.a. e già inserito nelle spese mensili e scadente ad agosto 2030⁷ e che ad oggi risulta regolare (come da sue dichiarazioni e non avendo ricevuto lo scrivente, alcun riscontro dalla Bnl S.p.a.); e una volta terminato il pagamento del mutuo, pagherà con la medesima rata ossia di €423,17 la sig.ra Carbone

⁶ Visura persona negativa su portale telemaco del 16.01.2025 **(Cfr.Doc.17)**

⁷ Con un leggero rialzo della rata di circa €20 che da agosto 2027 diventerà di €444,00 circa **(Cfr.Doc.4)**



Giuseppina (credito con privilegio ipotecario di II grado) fino all'estinzione dell'intero debito di €75.000,00 e pertanto per n.178 rate fuori dal presente piano.

Al contempo il sig. Carbone metterà a disposizione della procedura €150,00 per n.85 rate con le quali pagherà il 100% del creditore prededucibile ossia l'OCC, il 100% del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. ed infine il 5% dei restanti creditori chirografari.

Si riportano le seguenti tabelle per delineare quanto esplicito:

ATTIVO DISPONIBILE NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Reddito Carbone Francesco Antonio	1.900,00 €
Assegni Unici Figli Minori	560,00 €
A detrarre Spese familiari	2.284,34 €
Importo Mensile disponibile per il Piano	175,66 €
N. mensilità Piano	85
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE CON IL PIANO	12.675,19 €

ATTIVO DISPONIBILE NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
Reddito Carbone Francesco Antonio	12.150,00 €	n.81 rate di €150,00
Reddito Carbone Francesco Antonio	156,15 €	rata n.46
Reddito Carbone Francesco Antonio	138,96 €	rata n.66
Reddito Carbone Francesco Antonio	145,90 €	rata n.84
Reddito Carbone Francesco Antonio	84,18 €	rata n.85
Importo Mensile disponibile per il Piano	150,00 €	Salvo alcune rate arrotondate in eccesso e/o in difetto per linearità dell'ammortamento
N. mensilità Piano	85	
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE CON IL PIANO	12.675,19 €	

Chiaramente all'importo di €12.675,19 vanno sommati i due creditori ipotecari che verranno soddisfatti per intero fuori piano (€27.284,48 per la Bnl S.p.a. e €75.000,00 per la sig.ra Carbone Giuseppina- il tutto per un totale di attivo messo a disposizione pari ad €114.959,67)



ATTIVO TOTALE	
DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE CON IL PIANO	12.675,19 €
Attivo Mutuo Ipotecario (Fuori Piano)	27.284,48 €
Attivo sig.ra Carbone Giuseppina (Fuori Piano)	75.000,00 €
TOTALE ATTIVO	114.959,67 €

In particolare, il credito dell'OCC in prededuzione per l'importo lordo di €4.488,96, pari al 50% del compenso determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, sorto in seno alla procedura, con la specifica che le somme verranno accantonate⁸ sul conto corrente dell'OCC di Napoli Nord e solo a seguito di istanza di liquidazione compenso/acconto dello scrivente gestore e contestuale liquidazione da parte del G.D. nominato, verranno svincolate le somme, ciò alla luce dell'art.71 comma 4 del CCII, o in alternativa tale accantonamento avverrà sul conto corrente aperto per la presente procedura se il GD autorizzerà tale adempimento.

Il piano di ristrutturazione proposto, pertanto, si articola in n. 85 rate mensili. Oltre le rate fuori piano previste per i 2 ipotecari, ossia per il mutuo e il prestito della sig.ra Carbone Giuseppina

Ciò si traduce in un attivo disponibile complessivo per la **proposta pari ad € 12.675,19 per il piano delle 85 rate mensili, ed €75.000,00 fuori piano per il prestito della sig.ra Carbone Giuseppina, oltre al saldo del mutuo (€27.284,48) con il regolare pagamento delle rate in essere.**

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa in relazione ai creditori:

ELENCO CREDITORI					
N.	CREDITORI	IMPORTO RESIDUO	P/C	%	CREDITO AMMESSO
	OCC	4.488,96 €	PR	100%	4.488,96 €
1	Bnl S.p.a.	€ 27.284,48	P	100%	27.284,48 €
2	Sig.ra Carbone Giuseppina	€ 75.000,00	P	100%	75.000,00 €
3	Agenzia Entrate Riscossione	€ 3.356,15	P	100%	3.356,15 €
4	Compass Spa	€ 17.398,08	C	5,00%	869,90 €
5	Deutsche Bank Spa	€ 67.330,00	C	5,00%	3.366,50 €
6	Conato Vincenzo/Moccia Ersilia	€ 11.873,66	C	5,00%	593,68 €
7					
	TOTALE	€ 202.242,37			€ 114.959,68

La proposta ed il piano vengono illustrati nella tabella che segue:

⁸ Delle quali una parte verrà versato con le prime n.12 rate e una parte verrà versato dalla rata n.67 alla rata n.85



N.RATA	RATA	OCC	ADE RISCOSSIONE	COMPASS SPA	DB BANK SPA	CONATO/MOCCIA
		4.488,96 €	3.356,15 €	869,90 €	3.366,50 €	593,68 €
1	150,00 €	150,00 €				
2	150,00 €	150,00 €				
3	150,00 €	150,00 €				
4	150,00 €	150,00 €				
5	150,00 €	150,00 €				
6	150,00 €	150,00 €				
7	150,00 €	150,00 €				
8	150,00 €	150,00 €				
9	150,00 €	150,00 €				
10	150,00 €	150,00 €				
11	150,00 €	150,00 €				
12	150,00 €	150,00 €				
13	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
14	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
15	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
16	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
17	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
18	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
19	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
20	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
21	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
22	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
23	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
24	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
25	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
26	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
27	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
28	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
29	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
30	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
31	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
32	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
33	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
34	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
35	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
36	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
37	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
38	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
39	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
40	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
41	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
42	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
43	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
44	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
45	150,00 €	50,00 €	100,00 €			
46	156,15 €	50,00 €	56,15 €	10,00 €	30,00 €	10,00 €
47	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
48	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
49	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
50	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
51	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
52	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
53	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
54	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
55	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
56	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
57	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
58	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
59	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
60	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
61	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
62	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
63	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
64	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
65	150,00 €	50,00 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
66	138,96 €	38,96 €		18,00 €	70,00 €	12,00 €
67	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
68	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
69	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
70	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
71	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
72	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
73	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
74	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
75	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
76	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
77	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
78	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
79	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
80	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
81	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
82	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
83	150,00 €			28,00 €	104,00 €	18,00 €
84	145,90 €			23,90 €	104,00 €	18,00 €
85	84,18 €				64,50 €	19,68 €
	12.591,01 €	4.488,96 €	3.356,15 €	869,90 €	3.366,50 €	593,68 €



I creditori verranno pagati in misura proporzionale all'incidenza del proprio credito sull'ammontare complessivo dell'attivo da destinare; quindi, per gli stessi la rata verrà equamente distribuita.

Per precisione schematica si riporta la tabella seguente con il n. di rate relative per ogni creditore:

CREDITORE	SUDDIVISIONE RATE	INDICAZIONI RATE
OCC (somme accantonate e svincolate all'esito della liquidazione del GD)	€150,00	Rata n.1-12
	€50,00	Rata n.13-65
	€38,96	Rata n.66
Ade Riscossione	€100,00	Rata n.13-45
	€56,15	Rata n.46
Compass S.p.a.	€10,00	Rata n.46
	€18,00	Rata n.47-66
	€28,00	Rata n.67-83
	€23,90	Rata n.84
Deutsche Bank S.p.a.	€30,00	Rata n.46
	€70,00	Rata n.47-66
	€104,00	Rata n.67-84
	€64,50	Rata n.85
Pignoramento Conato Moccia	€10,00	Rata n.46
	€12,00	Rata n.47-66
	€18,00	Rata n.67-84
	€19,68	Rata n.85

7.3 Alternativa liquidatoria

In riferimento alla possibile alternativa liquidatoria, e quindi l'assoggettabilità del debitore alla procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli art. 268 e ss. CCII, si osserva che sulla scorta della documentazione allegata all'istanza trasmessa all'OCC e dalle dichiarazioni rese dal debitore stesso, oltre che dalle indagini effettuate dallo scrivente, la soluzione concordataria, di cui alla proposta e al piano, appare idonea a consentire il miglior soddisfacimento del creditore rispetto alla liquidazione del patrimonio del sig. Carbone Francesco Antonio.

Infatti, è bene sottolineare che nel caso di liquidazione controllata disciplinata dagli art. 268 e ss. CCII, la quale presuppone lo spossessamento totale, e quindi la liquidazione totale dell'intero



patrimonio mobiliare e immobiliare del soggetto debitore, determinerebbe la vendita del bene immobile sito nel comune di Napoli in via Cardinale Capecelatro che ad oggi risulta assegnato all'ex moglie a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli n.6359/2023, e nel quale immobile vive l'ex moglie e la figlia minore di anni 6 (nata il 26.02.2018)

È importante sottolineare che, sebbene l'assegnazione della casa coniugale costituisca un diritto personale di godimento e non è in alcun modo assimilabile ad un diritto reale, ciò determinerebbe la possibilità che tale bene possa essere oggetto di liquidazione e/o di esecuzione immobiliare. Pertanto, nel caso di liquidazione controllata, in cui il bene dovrebbe essere liquidato con procedure competitive e quindi con un'asta giudiziaria come avviene nelle esecuzioni immobiliari, è bene sottolineare che sarà sempre opponibile il diritto dell'assegnatario ad utilizzare il bene finché ne sussistano i presupposti previsti dalla legge (es. in particolare convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti)⁹.

Pertanto, la circostanza sopra citata renderebbe il bene meno appetibile sul mercato, in quanto l'ex moglie (assegnataria dell'immobile insieme alla figlia minore a seguito della sentenza di separazione del Tribunale di Napoli) potrebbe far valere tale diritto almeno sino alla maggiore età della figlia minore che raggiungerebbe il 26.02.2036. Tale considerazione induce a ritenere un'alternativa liquidatoria pari a nulla e di conseguenza meno conveniente della proposta del ricorrente.

Infine considerate le spese familiari pari ad €2.284,34 (comprehensive anche del pagamento del mutuo mensile pari ad €423,17), nel decreto di apertura della liquidazione controllata il G.D. può destinare una parte dei flussi di cassa reddituali del soggetto sovraindebitato (stipendio più assegni unici), al netto dell'importo minimo mensile (che viene sempre stabilito dal G.D.) che consenta al debitore di poter vivere dignitosamente, e considerato che nel caso del sig. Carbone tale importo è abbastanza prossimo a quello della soglia di povertà assoluta, desumibile dalle tabelle ISTAT (definito nei paragrafi precedenti) considerato che nel suo caso c'è l'esborso mensile per il mantenimento dell'ex moglie e della prima figlia, e che tale esborso pesa per €650,00 mensili, difficilmente il G.D. potrebbe prevedere un importo al di sotto delle spese familiari indicate.

In aggiunta, nel caso di liquidazione controllata, viene nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b, CCII, per il quale deve essere corrisposto un compenso, che nel caso di specie corrisponderebbe a circa € 2.500,00 oltre oneri ed Iva, ai minimi della tariffa, che andrebbe ulteriormente a ridurre l'attivo prospettico.

⁹ Cass. n. 12466 del 19.07.2012



Nel caso di specie, nell'alternativa liquidazione controllata andrebbe detratto dalle spese familiari mensili, l'importo della rata mutuo ossia €2.284,34-423,17 = €1861,17; in quanto con l'apertura della liquidazione controllata è necessario che i creditori effettuino delle insinuazioni al passivo della procedura

Pertanto, l'attivo disponibile della procedura di liquidazione controllata ammonterebbe ad € 21.528,00.

Per chiarezza espositiva, di seguito si riporta un quadro prospettico dell'alternativa di liquidazione controllata per 3 anni come prevista dalla norma del CCII:

ANNO	IMPORTO	NOTE
Anno 1	€7.176,00	(€598*12)
Anno 2	€7.176,00	(€598*12)
Anno 3	€7.176,00	(€598*12)
TOTALE	€21.528,00	

In linea di massima, è stata considerata l'eccedenza dello stipendio e degli assegni unici per i minori (che comunque concorrono per sostenere le spese familiari) rispetto alle spese mensili indicate nei paragrafi precedenti e come sopra rimodulate in €1.861,17, che costituiscono il minimo vitale per vivere per lo stesso sig. Carbone (€2460,00-1861,17= €598,00 circa).



In virtù del possibile attivo realizzato nella procedura di liquidazione controllata, si manifesterebbe una soddisfazione minore per i creditori come illustrato nella tabella che segue:

	PIANO DI RISTRUTTURAZIONE		LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	
CREDITORI				
OCC	€4.488,96	100%	€4.488,96	100%
Liquidatore			€2.500,00	100%
Bnl S.p.a.	€27.284,48	100%	€14.539,04	53,23%
Sig.ra Carbone Giuseppina	€75.000,00	100%	€0,00	0%
Ade Riscossione	€3.356,15	100%	€0	0%
Compass S.p.a.	€869,90	5%	€0	0%
Deutsche Bank Spa	€3.366,50	5%	€0	0%
Conato Vincenzo/Moccia Ersilia	€593,68	5%	€0	0%
TOTALE	€110.470,72		€21.528,00	

Per il creditore Bnl S.p.a. si ipotizza che nell'alternativa liquidazione controllata riceverebbe una somma minore pari al 53,23% rispetto al 100% previsto nel presente piano di ristrutturazione.

Dalla suindicata tabella, si evince che la soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari risulta chiaramente più conveniente nel presente piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidazione controllata, anche dalle percentuali di soddisfazione indicate in tabella

8. Costi presumibili della procedura

Per la valutazione dei costi di procedura si è tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 202/2014, il quale prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso che dovrà essere reso noto ai creditori. A tal fine è stato concordato un preventivo calcolato in considerazione degli articoli 16 e 17 del suddetto D.M. 202 del 24/09/2014.



In particolare, avendo considerato, sulla base della bozza di piano di ristrutturazione dei debiti, le attività e le passività, è stato concordato un compenso totale (spese della procedura) pari ad € 8.977,92 comprensivo di oneri fiscali. Esso riguarda il compenso spettante all'O.C.C. Commercialisti Napoli Nord ed al sottoscritto Gestore della Crisi.

9. Valutazione del merito creditizio.

In relazione alla valutazione del merito creditizio, vi è necessità di verificare l'eventuale violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del T.U.B.

In particolare, lo scrivente gestore ha verificato il merito creditizio del sig. Carbone in relazione agli attuali creditori del presente piano di ristrutturazione del debito e precisamente Compass S.p.a. e Deutsche Bank S.p.a.

In particolare, lo scrivente ha verificato che per entrambi i finanziamenti sottoscritti con la Deutsche Bank S.p.a. (2022 e 2023) da parte del sig. Carbone vi è stata una giusta analisi del merito creditizio per cui lo stesso istituto di credito ne ha tenuto conto ai fini dell'erogazione del finanziamento, in quanto la rata scaturente era sostenibile per il sig. Carbone rispetto anche alle obbligazioni in essere (e al tempo l'unica obbligazione in essere era il mutuo ipotecario).

Invece per il finanziamento sottoscritto con la Compass S.p.a. (2023) da parte del sig. Carbone non vi è stata una giusta analisi del merito creditizio per cui lo stesso istituto di credito non ne ha tenuto conto ai fini dell'erogazione del finanziamento, in quanto la rata scaturente dal suddetto finanziamento non era sostenibile rispetto alle obbligazioni in essere (ossia mutuo ipotecario e doppio finanziamento con Deutsche Bank S.p.a.)

Lo scrivente ai fini della valutazione del merito creditizio ha tenuto conto delle dichiarazioni del sig. Carbone nel piano presentato, incrociandole con la documentazione presentata dallo stesso e pervenuta dagli istituti finanziari (contratti di finanziamento) e incrociandola in particolar modo con i dati contenuti nella CRIF **(Cfr.Doc. 20- già citato)**

Tale analisi di valutazione del merito creditizio è riscontrabile con il foglio di calcolo excel **(Cfr.Doc.32)**

Per il credito Bnl S.p.a. non si è proceduto ad effettuare l'analisi del merito creditizio in quanto come sopra già ben specificato, il ricorrente continuerà a pagare regolarmente il mutuo sino alla scadenza.

Per i prestiti precedenti tra i quali quelli con Findomestic S.p.a. non si è proceduto ad effettuare un'analisi del merito creditizio, in quanto ad oggi sono stati estinti e non sono creditori del sig.



Carbone; in aggiunta le loro obbligazioni in essere sono state estinte prima dei finanziamenti oggetto di valutazione di cui sopra come riscontrabile dai dati contenuti in CRIF

In relazione alla valutazione del merito creditizio si riporta un recente orientamento del Tribunale di Avellino dell'11.4.2024; che ha statuito che *“l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola colpa grave. Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza”*.

Inoltre, sempre alla base dell'art.69 comma 2 del CCII sancisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

10. Conclusioni: valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Si ritiene che la documentazione prodotta a sostegno della soluzione concordataria predisposta dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica incrociata con i dati acquisiti presso le banche dati e gli Uffici Pubblici, si ritiene che la suddetta documentazione si possa considerare attendibile e veritiera.

Ai sensi dell'art. 68 co. 2 lett. d CCII, il sottoscritto Dott. Domenico Mallardo, in qualità di Gestore della Crisi iscritto presso l' OCC Commercialisti Napoli Nord, per tutto quanto sopra rappresentato, esaminati i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli acquisiti direttamente, ***esprime giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione.***



Altresì, la soluzione di ristrutturazione dei debiti esposta, su cui si basa la proposta, rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria.

Pertanto, il sottoscritto Gestore della Crisi ***esprime giudizio positivo sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.***

Gli Allegati **Doc.1** a **Doc.32** sono parte integrante della presente Relazione

Con la massima osservanza,

Giugliano in Campania, 19.02.2025

O.C.C. Commercialisti Napoli Nord

Il Gestore della Crisi

Dott. Domenico Mallardo

